

Roma, 26 gennaio 2024

**A TUTTE LE ASSOCIATE**  
**- Loro Sedi -**

*NEWS – Rassegna stampa*

**RASSEGNA STAMPA\_2024\_03**

**OGGETTO: “Temi di interesse”**

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Assemblee di bilancio col dubbio dello svolgimento «virtuale»**

In vista delle prossime assemblee di approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2023, appare importante sottolineare alcuni aspetti attinenti alle relative modalità di svolgimento. Si ricorda, in primo luogo, che, per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, l'art. 106 del DL 18/2020 convertito aveva riconosciuto, in estrema sintesi, la possibilità di:

- prevedere, nell'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie di spa, sapa, srl, società cooperative e mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2 primo periodo);

- prevedere, altresì, che le suddette assemblee si svolgessero anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantissero l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370 comma 4, 2479-bis comma 4 e 2538 comma 6 c.c., senza, in ogni caso, la necessità che si trovassero nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (comma 2 secondo periodo). Si tratta di una previsione letta da alcuni come il riconoscimento della possibilità di tenere assemblee c.d. “virtuali” (ossia prive di un luogo fisico di convocazione). Nonostante l'assenza di specifiche precisazioni normative, si tendeva a ritenere che il ricorso “agevolato” a riunioni “a distanza” – ovvero a prescindere da quelle che fossero le indicazioni statutarie – fosse praticabile anche per CdA e Collegi sindacali. La ricordata disciplina emergenziale non è più in vigore e, di conseguenza, non può essere utilizzata con riguardo alle delibere di approvazione dei bilanci chiusi il 31 dicembre 2023. Secondo un orientamento interpretativo, peraltro, sarebbe possibile procedere comunque a un'approvazione attraverso assemblea “virtuale” in presenza di una clausola statutaria che consenta, genericamente, il ricorso a mezzi di telecomunicazione. Rispetto al citato art. 106 comma 2 secondo periodo del DL 18/2020, infatti, nelle motivazioni della massima del Consiglio Notarile di Milano n. 200/2021 è stato sottolineato come, a ben vedere, l'eccezionalità del regime emergenziale riguardasse essenzialmente la possibilità di convocare assemblee senza indicare il luogo fisico di convocazione, prevedendo esclusivamente l'intervento con mezzi di telecomunicazione, “anche in mancanza di apposita clausola statutaria”. Sicuramente, infatti, questa facoltà, in assenza di norme eccezionali, non esisterebbe, mentre sia la possibilità che il presidente e il segretario o il notaio dell'assemblea si trovino in luoghi diversi nel momento in cui partecipano all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, sia la possibilità che le assemblee (totalitarie) si tengano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, risultano già “sdoganate” dagli stessi notai milanesi (massima Consiglio Notarile di Milano n. 187/2020).

Diversa è la questione relativa alla possibilità che – a prescindere dal regime emergenziale e al di fuori dei casi di assemblea totalitaria – l’assemblea venga convocata senza l’indicazione di alcun luogo fisico, ma solo mediante mezzi di telecomunicazione. A tal riguardo, a fronte di argomentazioni sia letterali che sistematiche, è ritenuto ragionevole che, in presenza di una clausola statutaria che consenta, genericamente, l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, il soggetto che effettua la convocazione possa indicare nell’avviso di convocazione che l’assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di convocazione. A maggior ragione, quindi, la legittimità di tale convocazione va riconosciuta nel caso in cui la facoltà dell’organo amministrativo sia espressamente prevista dalla clausola statutaria. Quanto affermato per le assemblee è ritenuto tanto più applicabile alle riunioni del CdA e del Collegio sindacale, sempreché vi sia la generica disposizione statutaria che consenta la partecipazione con mezzi di telecomunicazione. Si tratta di una posizione che ha trovato riscontro anche nello Studio n. 41/2023/I del Consiglio nazionale del Notariato (non ancora pubblicato), pur evidenziandosi come tali conclusioni – non essendo, a oggi, supportate da un chiaro quadro normativo e giurisprudenziale – valgano come contributo scientifico da valutare nell’operatività quotidiana con l’indispensabile prudente apprezzamento di ciascun notaio. Formula che rivelerebbe la non condivisione, da parte dell’organo di rappresentanza politica del notariato, delle conclusioni ivi raggiunte. E infatti, a giudizio di esponenti del mondo notarile, il ricorso all’assemblea “virtuale” sarebbe subordinato alla presenza di una clausola statutaria che esplicitamente l’autorizzi. Salvo preventivi interventi sui relativi statuti, quindi, sarebbero impossibilitate a operare in tal senso sia le società i cui statuti non trattano la materia delle assemblee a distanza, sia quelle i cui statuti consentono solo il generico ricorso a mezzi di telecomunicazione.

Fonte: Maurizio Meoli, *“Assemblee di bilancio col dubbio dello svolgimento «virtuale»”*, Eutekne del 26 gennaio 2024

## ➤ Senza registro il finanziamento dei soci con aumento di capitale

La menzione del contratto di finanziamento-soci, stipulato in forma orale, che sia contenuta in una deliberazione di aumento o di riduzione del capitale sociale, non comporta l’applicazione dell’imposta di registro (con aliquota del 3%) qualora l’intero importo del finanziamento sia imputato ad aumento del capitale sociale o a copertura di perdite. Lo decide la Cassazione nella sentenza n. 1960 del 18 gennaio 2024, conseguentemente riformando la pronuncia (3065 del 21 giugno 2019) emessa in senso contrario dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale, a sua volta aveva confermato la sentenza della Commissione provinciale di Milano, che aveva rigettato il ricorso proposto contro l’avviso di liquidazione emanato dall’Agenzia delle entrate. La decisione della Cassazione è argomentata con la considerazione secondo cui l’articolo 22, comma 2, del Dpr 131/1986 (il Tur, Testo unico dell’imposta di registro) sancisce che l’enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all’applicazione dell’imposta di registro quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione. Infatti, passando a capitale sociale (o a copertura perdite) l’apporto che i soci abbiano effettuato a favore della società a titolo di finanziamento, si determina la cessazione degli effetti del contratto di finanziamento (vale a dire che la società non è più tenuta a restituire al socio finanziatore la somma oggetto di finanziamento e gli interessi che siano stati eventualmente pattuiti) e il denaro oggetto di finanziamento rimane definitivamente acquisito al patrimonio della società. In altre parole, nello stato patrimoniale della società in questione, si cancella il debito dalla colonna del passivo e un importo corrispondente si contabilizza nel patrimonio netto. Fino a qui la sentenza n. 1960/2024 susciterebbe un interesse abbastanza contenuto,

poiché si “limiterebbe” a confermare (il che è comunque un fatto importante, per la tranquillità degli operatori professionali) la svolta che la Cassazione ha maturato, rispetto alla sua precedente giurisprudenza, con la decisione n. 3841/2023, nella quale è stato appunto sancito che il passaggio a capitale del finanziamento soci non è da considerare una fattispecie imponibile. È invece molto interessante la considerazione che la sentenza 1960/2024 svolge con riferimento alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 14432 del 24 maggio 2023, per due principali ragioni. Primariamente, perché afferma in modo espresso che tra tali decisioni non esiste contraddittorietà, inquanto nella sentenza 14432/2023 è stato esaminato un caso diverso da quello deciso nel 2024 e, cioè, il caso di un finanziamento soci non passato a capitale nella sua interezza, ciò che ha portato le Sezioni Unite a decidere che non potevano «considerarsi cessati gli effetti» del finanziamento enunciato (e che quindi non era maturato il presupposto di esonero da tassazione disposto dall’articolo 22, comma 2, Tur). In secondo luogo, la sentenza 1960/2024 è interessante perché implicitamente conferma l’avviso della Cassazione sul controverso punto se tra il contratto di finanziamento e il verbale assembleare che lo enuncia per convertirlo in patrimonio netto sussista, o meno, una identità di “parti”. Si tratta di una questione assai rilevante, in quanto l’articolo 22, comma 1, Tur, dispone che uno dei presupposti della tassazione per enunciazione è il fatto che l’atto enunciato sia stato posto «in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione». Secondo una consistente corrente interpretativa, il verbale di un’assemblea (o di un altro organo collegiale) è un atto nel quale, per sua stessa natura, non è rilevabile la presenza di “parti”, espressione tipica invece degli atti con natura contrattuale. Per la Cassazione, invece, il concetto di “parti” deve essere interpretato non nel senso “contrattualistico” del termine, ma in senso lato, con la conseguenza che anche il verbale assembleare ben si presta a essere considerato come un atto enunciante.

Fonte: Angelo Busani, “*Senza registro il finanziamento dei soci con aumento di capitale*”, Il Sole 24 Ore del 24 gennaio 2024.

## ➤ Criptoasset, conversioni all’estero per riciclare

Tra il 2019 e il 2022 le segnalazioni per operazioni sospette italiane legate a virtual asset sono passate da 732 a 5mila. Un aumento che ha acceso il faro sull’anomala circolarità e sull’origine delle criptovalute, sempre più spesso legate a episodi di frodi a danno principalmente delle aziende, vittime di ransomware. Il problema è che ormai le monete virtuali sono diventate lo strumento privilegiato per le operazioni di finanza sporca. La Polizia Postale, peraltro, precisa che l’abilità tecnica richiesta per movimentare capitali ingenti attraverso il ricorso a criptovalute è stata rapidamente acquisita anche dalle organizzazioni criminali di stampo mafioso, le quali, nella recente storia, si sono caratterizzate per aver assicurato alle giovani generazioni di affiliati accresciuti livelli di professionalità e specializzazioni funzionali al successo di Mafia Spa. Il tema è da tempo sotto osservazione dell’Unità di informazione finanziaria (Uif), l’ente antiriciclaggio della Banca d’Italia, che evidenzia nell’ultimo rapporto la «crescente diffusione del fenomeno in danno di agenzie governative e imprese private», sottolineando «il frequente ricorso a valute virtuali nel pagamento del “riscatto”, motivato dalle caratteristiche intrinseche di tali strumenti che ne rendono più difficoltosa la tracciabilità rispetto ai mezzi di pagamento tradizionali». Tradotto: le criptovalute sono facilmente riciclabili e monetizzabili all’estero. Il Gafi (Gruppo di azione finanziaria costituito nel 1989 in occasione del G7 di Parigi) ha predisposto una serie di azioni che i Paesi possono adottare per contrastare il riciclaggio associato ai ransomware. Azioni che includono lo sviluppo delle cooperazioni internazionali già esistenti, considerata la natura transnazionale degli attacchi cyber e delle relative operazioni di riciclaggio. Il punto è la differenza delle normative, che

# assofiduciaria

troppo spesso consente ai collettivi hacker di incassare i riscatti in criptovalute e di spostarli in Vasp (Virtual asset service provider) esteri, situati in Paesi che non hanno cooperazione di polizia o unità antiriciclaggio. A ciò si aggiunga che sempre più spesso le criptovalute finiscono in una girandola di conversioni in altre monete virtuali, passando di Vasp in Vasp, per poi essere monetizzate all'estero.

Fonte: *“Criptoasset, conversioni all'estero per riciclare”*, Il Sole 24 Ore del 22 gennaio 2024.

I migliori saluti.

LF/cdr

La Segreteria

